

(N. 1133)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 giugno 1950 (V. Stampato N. 1275)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GIUGNO 1950

**Trasferimento o nomina nel Corpo delle Armi navali
di ufficiali del Corpo dello Stato maggiore.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I capitani di corvetta e i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, in possesso di laurea in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, chimica industriale o in fisica, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali.

Possono altresì essere nominati a domanda ufficiali del Corpo delle Armi navali nel ruolo

del servizio permanente effettivo i capitani di corvetta e i tenenti di vascello collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio permanente effettivo a domanda in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490, o che si trovino, da data non anteriore al 1° gennaio 1947, in posizione di fuori organico, ausiliaria o congedo provvisorio per rinuncia all'avanzamento, e che siano in possesso di una delle lauree indicate nel precedente comma. Gli ufficiali anzidetti devono aver rivestito il grado di capitano di corvetta o di tenente di vascello all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

Le domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero della difesa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I trasferimenti e le nomine di cui all'articolo precedente potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esistenti alla data del trasferimento o della nomina nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle Armi navali, rispettivamente nei gradi di maggiore e di capitano, e comunque per non oltre sette posti di maggiore e tre posti di capitano del ruolo stesso.

Art. 3.

Il trasferimento degli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 1 ha luogo con lo stesso grado e anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

La nomina degli ufficiali di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 ha luogo con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo e con anzianità assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione.

L'anzianità relativa è fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Gli ufficiali saranno presi in esame da una Commissione giudicatrice che provvederà a compilare apposita graduatoria per i rispettivi gradi dopo aver valutato i seguenti titoli:

- a) benemeritenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, campagne di guerra;
- b) qualità militari e professionali;
- c) titolo di studio.

Per detti titoli potrà essere assegnato complessivamente a ciascun candidato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue:

- 25 punti per titoli di cui alla lettera a);
- 40 punti per titoli di cui alla lettera b);
- 35 punti per titoli di cui alla lettera c);

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 60/100.

Art. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

- un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali, *presidente*;
- un colonnello delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale delle armi navali, *membro*;
- un capitano di fregata e un tenente colonnello delle Armi navali, *membri*;
- un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina militare, di grado non inferiore all'VIII, *segretario senza voto*.

Art. 6.

Il trasferimento e la nomina sono subordinati al parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, che dovrà essere emesso al termine di un periodo di esperimento di sei mesi, cui sarà sottoposto, sulla base dell'ordine di iscrizione in graduatoria, un numero di ufficiali pari a quello che dovrà essere trasferito o nominato nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali col grado di maggiore o di capitano

Il parere della Commissione ordinaria di avanzamento dovrà essere espresso sulla base di un rapporto informativo riguardante il predetto periodo di esperimento.

Art. 7.

È in facoltà del Ministro per la difesa di sottoporre, con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, all'esperimento e al successivo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, ufficiali compresi nelle graduatorie indicate al secondo comma del precedente articolo 4 e nell'ordine di iscrizione delle medesime, in sostituzione di quelli giudicati non idonei dalla Commissione suddetta ai fini del trasferimento o della nomina.

Art. 8.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 1 continuano a permanere nei rispettivi ruoli fino alla data in cui, a seguito dell'eventuale giudizio favorevole della Commissione ordi-

naria di avanzamento, potranno essere trasferiti o nominati nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.